

ORIGINALE



COMUNE DI ANNONE VENETO
Provincia di Venezia

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
N. 12 del 26/04/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA .

L'anno **2021** il giorno **ventisei** del mese di **Aprile** alle ore **18:38**, tramite videoconferenza, convocata con prot. n. 4424. in data 20/04/2021, nei modi di cui al Decreto Sindacale prot. n. 2909 del 26-03-2020 emesso ai sensi dell'art. 73, comma 1, del Decreto Legge 17-03-2020 n. 18, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **Straordinaria**.

Fatto l'appello nominale risultano presenti i Signori:

NOMINATIVO	PRESENZA	NOMINATIVO	PRESENZA
LUVISON VICTOR	SI	DE BORTOLI GIACOMO	SI
BONDI NICOLETTA	SI	MARCOLIN GILBERTO	NO
GIANOTTO LINO	SI	DE CARLO ANDREA	SI
RONZINI ALESSANDRA	SI	DI GRAZIA LUCA	SI
BIANCO RENATO	SI	CUZZOLIN SARA	NO
DORETTO ALESSANDRO	SI	TOFFOLON ADA	SI
PENON GIANCARLO	SI		

PRESENTI: 11 ASSENTI: 2

Vengono nominati scrutatori i signori:
GIANOTTO LINO, BIANCO RENATO, TOFFOLON ADA

Assiste Il Segretario Comunale, **Dott. Stefano Roca**.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco, **Victor Luvison** ed espone gli oggetti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA

Interviene il Sindaco **Victor Luvison** come da registrazione su supporto digitale, parte integrante del verbale del presente atto consiliare, agli atti dell'ente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATE le proprie precedenti deliberazioni n. 42 del 30.09.2010, e n. 110 del 25.10.2010, riguardanti l'approvazione del regolamento per la Videosorveglianza;

RITENUTO di dover approvare un nuovo regolamento di videosorveglianza, adeguato alle normative sopravvenute e, in particolare, alle modifiche previste al D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.lgs. 101/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e all'art 2 del D.lgs. 51/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali;

VISTA l'evoluzione dei sistemi di videosorveglianza e l'esigenza di aggiornare il regolamento ad un eventuale uso di apparecchiature di nuova generazione;

VISTO il contratto di comodato d'uso gratuito per l'utilizzo di una "foto-trappola" con la Città Metropolitana di Venezia per l'accertamento e la repressione delle violazioni per abbandono di rifiuti;

VISTA la richiesta da parte della Stazione dei Carabinieri di Annone Veneto di aggiornare il regolamento di videosorveglianza per l'utilizzo nel territorio del Comune di Annone Veneto di Bodycam di cui sono dotati;

VISTO l'allegato schema di regolamento e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;

VISTO lo Statuto del Comune;

VISTI gli allegati pareri di cui all'art. 49 del t.u.e.l.;

VISTO il parere dell'Organo di Revisione, ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b) del d.lgs. 267/2000 e successive modificazioni;

Non essendoci richieste d'intervento, il Sindaco **Victor Luvison**, pone in votazione per appello nominale la presente proposta che riporta il seguente esito:

Presenti: 11

Favorevoli: 11

Contrari: 0

Astenuti: 0

DELIBERA

1) di approvare, per i motivi espressi in premessa, l'allegato schema di regolamento di videosorveglianza del Comune, dando atto che il regolamento di videosorveglianza precedentemente in vigore deve intendersi integralmente abrogato e sostituito;

2) di dare atto che il regolamento approvato rispetta i principi generali contabili elencati al comma 4 dell'art. 152 t.u.e.l.;

3) di comunicare copia del presente regolamento, una volta che lo stesso abbia acquisito vigenza, ai responsabili dei procedimenti e al Revisore dei Conti, per doverosa conoscenza ed osservanza.

Successivamente, stante l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto, la presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000 con la seguente votazione:

Presenti: 11
Favorevoli: 11
Contrari: 0
Astenuti: 0

La seduta è tolta alle ore 19.09.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto : APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto, in qualità di responsabile del settore, esaminata la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale, esprime parere favorevole per quanto di competenza ed in linea tecnica all' adozione dell' atto di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D. Lgs. n. 267/2000.

Il Responsabile del Servizio
Gambaro Ivo

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Victor Luvison

Il Segretario Comunale
Dott. Stefano Roca

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Il Sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 19/05/2021 al 03/06/2021 ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

li, 19/05/2021

Il Funzionario Incaricato
Annachiara Carmello

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diviene esecutiva il 30/05/2021 decorso il termine di DIECI giorni dalla data del 19/05/2021 di pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

L'Istruttore Amministrativo
Annachiara Carmello



Comune di Annone Veneto

Città Metropolitana di Venezia

REGOLAMENTO DI VIDEOSORVEGLIANZA

INDICE

Art. 1 - Premessa

Art. 2 - Principi generali

Art. 3 – Designato e autorizzato al trattamento

Art. 4 - Informativa

Art. 5 - Finalità dei sistemi e architettura degli impianti

Art. 6 - Trattamento e conservazione dei dati

Art. 7 - Modalità di raccolta dei dati

Art. 8 - Utilizzo di dispositivi elettronici per la rilevazione di violazioni al Codice della Strada

Art. 9 – Utilizzo di particolari sistemi mobili

Art. 10- diritti dell'interessato

Art. 11 – Accesso ai filmati

Art. 12 – Sicurezza dei dati

Art. 13 – Cessazione del trattamento dei dati

Art. 14 – Tutela amministrativa e giurisdizionale

Art. 15 – Norma di rinvio

Art. 1 - Premessa

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di raccolta, trattamento e conservazione dei dati personali mediante sistemi di videosorveglianza gestiti, nell'ambito del proprio territorio, dall'Amministrazione Comunale.
2. Costituisce videosorveglianza quel complesso di strumenti finalizzati alla vigilanza in remoto, cioè che si realizza a distanza mediante dispositivi di ripresa video, captazione di immagini eventuale conseguente analisi, collegati a un centro di controllo e coordinamento direttamente gestito dall'Ufficio di Polizia Locale.
3. Le immagini, qualora rendano le persone identificate o identificabili, costituiscono dati personali. In tali casi la videosorveglianza incide sul diritto delle persone alla propria riservatezza.
4. Con il presente Regolamento si garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza gestiti e impiegati dall'Amministrazione Comunale nel proprio territorio, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale; garantisce, altresì, i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento, avuto riguardo anche alla libertà di circolazione nei luoghi pubblici o aperti al pubblico
5. Ai fini delle definizioni di cui al presente Regolamento si deve fare riferimento al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e al D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.lgs. 101/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e all'art 2 del D.lgs. 51/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.

Art. 2 - Principi generali

1. Le finalità di utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Annone Veneto dalla legge 7 marzo 1986, n. 65 sull'ordinamento della Polizia Locale, dalla Legge regionale n. 24/2020, dallo statuto e dai regolamenti comunali, nonché dal decreto legge n. 14 del 20 febbraio 2017 convertito in legge n. 48 del 13 aprile 2017 "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città" e dalle altre disposizioni normative applicabili al Comune di Annone Veneto. In particolare, l'uso di impianti di videosorveglianza è strumento per l'attuazione di un sistema integrato di politiche per la sicurezza urbana, di cui alle fonti normative sopra citate.
2. L'utilizzo degli impianti di videosorveglianza è finalizzato a:
 - a) prevenire e reprimere atti delittuosi, attività illecite ed episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale, al fine di garantire maggiore sicurezza ai cittadini nell'ambito del più ampio concetto di "sicurezza urbana" di cui all'articolo 4 del decreto legge n. 14/2017 e delle attribuzioni del Sindaco in qualità di autorità locale di cui all'art. 50 e di ufficiale di governo di cui all'art. 54 comma 4 e 4-bis del d.lgs. 267/2000;
 - b) prevenire e reprimere ogni tipo di illecito, di natura penale o amministrativa, in particolare legato a fenomeni di degrado e abbandono di rifiuti, e svolgere i controlli volti ad accertare e sanzionare le violazioni delle norme contenute nel regolamento di Polizia Urbana, nei regolamenti locali in genere e nelle ordinanze sindacali;
 - c) vigilare sull'integrità, sulla conservazione e sulla tutela del patrimonio pubblico e privato;
 - d) tutelare l'ordine, il decoro e la quiete pubblica;
 - e) controllare aree specifiche del territorio comunale;
 - f) monitorare i flussi di traffico e monitorare l'accesso alle zone a traffico limitato;
 - g) attivare uno strumento operativo di protezione civile sul territorio comunale.

3. Il sistema di videosorveglianza consiste di una centrale operativa con funzioni tipo “Client” di controllo e supervisione collocata presso l’Ufficio di Polizia Locale, di una postazione tipo “server” per la gestione del sistema stesso, ubicate presso la sala CED della sede Municipale di Piazza Vittorio Veneto, nonché di un insieme di punti di ripresa costituiti da telecamere tele controllabili. La collocazione dei monitor della centrale operativa deve impedire la visione a soggetti non autorizzati.

4. La possibilità di avere in tempo reale dati e immagini costituisce uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dei compiti che la Polizia Locale svolge quotidianamente nell’ambito delle proprie competenze istituzionali; attraverso tali strumenti si perseguono finalità di tutela della popolazione e del patrimonio comunale, garantendo quindi un elevato grado di sicurezza nei luoghi di maggiore aggregazione, nelle zone più appartate, nei siti di interesse storico, artistico e culturale, negli edifici pubblici, nel centro storico, negli ambienti in prossimità delle scuole e nelle strade ad intenso traffico veicolare.

5. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 4 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, gli impianti di videosorveglianza non possono essere utilizzati per effettuare controlli sull’attività lavorativa dei dipendenti dell’amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.

6. **Principio di liceità:** il trattamento di dati personali effettuato attraverso sistemi di videosorveglianza da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. Esso infatti è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui i Comuni e il Comando di Polizia Locale sono investiti.

7. **Principio di necessità:** i sistemi di videosorveglianza sono configurati per l’utilizzazione al minimo di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l’interessato solo in caso di necessità.

8. **Principio di proporzionalità:** nel commisurare la necessità del sistema di videosorveglianza al grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra una effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi. La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento.

9. **Principio di finalità:** gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi, è consentita la videosorveglianza come misura complementare volta a tutelare la sicurezza urbana anche nell’ambito di edifici o impianti ove si svolgono attività produttive, industriali, commerciali o di servizi, o comunque con lo scopo di agevolare l’eventuale esercizio, in sede di giudizio civile o penale del diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti

Art. 3 – Designato e autorizzati al trattamento

1. Il Comune di Annone Veneto è titolare del trattamento dei dati personali acquisiti mediante utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento. A tal fine il Comune di Annone Veneto è rappresentato dal Sindaco, a cui compete ogni decisione circa le modalità del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza.

2. Il titolare del trattamento, rappresentato dal Sindaco *pro tempore*, con riferimento al trattamento dei dati personali acquisiti mediante l’utilizzo degli impianti di videosorveglianza:

a) definisce le linee organizzative per l’applicazione della normativa di settore;

- b) effettua le notificazioni al Garante per la protezione dei dati personali;
 - c) nomina i responsabili dei dati trattati acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza, impartendo istruzioni ed assegnando compiti e responsabilità;
 - d) detta le linee guida di carattere fisico, logico ed organizzativo per la sicurezza del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza;
 - e) vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni impartite.
3. Designato al trattamento dei dati rilevati con apparecchi di videosorveglianza, è il Comandante della Polizia Locale che individua e nomina, con proprio provvedimento, nell'ambito degli appartenenti all'Ufficio di Polizia Locale, gli autorizzati della gestione dell'impianto nel numero ritenuto sufficiente a garantire la corretta gestione del servizio di videosorveglianza.
4. Con l'atto di nomina, ai singoli soggetti autorizzati al trattamento sono affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.

Art. 4 – Informativa

1. I soggetti interessati, che stanno per accedere o che si trovano in una zona videosorvegliata, devono essere informati mediante appositi cartelli conformi ai modelli approvati dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali nei casi specificamente previsti dalla normativa.
2. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area e alle modalità delle riprese, sono installati più cartelli.
3. Sul sito istituzionale dell'Amministrazione Comunale è inoltre pubblicata l'informativa concernente le modalità e le finalità degli impianti di videosorveglianza, la modalità di raccolta e conservazione dei dati e le modalità di diritto di accesso dell'interessato secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e dal D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.lgs. 101/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e al D.lgs. 51/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.

Art. 5 – Finalità dei sistemi e architettura degli impianti

1. Le finalità perseguite mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza sono conformi alle funzioni istituzionali attribuite ai Comuni, ai sensi dell'art. 6 del dl 11/2009 e dell'art. 4 del D.lgs. 14/2017. L'eventuale utilizzo del sistema di videosorveglianza per finalità di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, con sistematico accesso da parte di altre forze di polizia, dovrà essere specificamente disciplinato con appositi accordi secondo la vigente normativa.
2. Il sistema di videosorveglianza implica il trattamento di dati personali che possono essere rilevati da telecamere tradizionali eventualmente munite di algoritmi di analisi video, meta datazione, conteggio delle persone e verifica dei comportamenti o varchi lettura targhe connessi a black list in grado di verificare in tempo reale la regolarità di un transito di un veicolo.
3. L'Amministrazione comunale promuove e attua, per la parte di competenza, politiche di controllo del territorio in collaborazione con gli altri comuni della provincia e con i territori confinanti, con particolare riferimento al controllo dei veicoli in transito lungo i principali assi stradali di collegamento. A tal fine l'Amministrazione Comunale consente l'utilizzo delle registrazioni degli impianti comunali di videosorveglianza, a condizioni di reciprocità e con le modalità di cui al comma 1.
4. L'Amministrazione comunale promuove e attua, per la parte di competenza, politiche di controllo del territorio integrate con organi istituzionalmente preposti alla tutela della sicurezza e

dell'ordine pubblico. A tal fine l'Amministrazione comunale, previa intesa o su richiesta delle autorità di pubblica sicurezza o degli organi di polizia, può consentire l'utilizzo delle registrazioni video degli impianti comunali di videosorveglianza, con le modalità di cui al comma 1.

5. L'Amministrazione comunale promuove, per quanto di propria competenza, il coinvolgimento dei privati per la realizzazione di singoli impianti di videosorveglianza, orientati comunque su aree o strade pubbliche o a uso pubblico, nel rispetto dei principi di cui al presente Regolamento, previa valutazione di idoneità dei siti e dei dispositivi. I privati interessati assumono su di sé ogni onere per acquistare le attrezzature e renderle operative, con connessione al sistema centrale, in conformità alle caratteristiche tecniche dell'impianto pubblico, le mettono a disposizione dell'Ente a titolo gratuito, senza mantenere alcun titolo di ingerenza sulle immagini e sulla tecnologia connessa. Il Comune assume su di sé gli oneri per la manutenzione periodica e la responsabilità della gestione dei dati raccolti.

6. Nei casi di cui al comma precedente, in accordo con l'Amministrazione Comunale e previa stipula di apposita convenzione, i soggetti privati che hanno ceduto i propri impianti di videosorveglianza all'Ente possono decidere, con oneri a proprio carico, di affidare il controllo in tempo reale delle immagini ad un istituto di vigilanza privato, con il compito di allertare ed interessare in tempo reale le Forze di Polizia in caso di situazioni anomale.

Art. 6 – Trattamento e conservazione dei dati

1. Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche costituiti dal trattamento, sia al momento di determinare i mezzi del trattamento sia all'atto del trattamento stesso il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate, quali la pseudonimizzazione, volte ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati, quali la minimizzazione, e a integrare nel trattamento le necessarie garanzie al fine di soddisfare i requisiti del presente regolamento e tutelare i diritti degli interessati.

2. Il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento. Tale obbligo vale per la quantità dei dati personali raccolti, la portata del trattamento, il periodo di conservazione e l'accessibilità. In particolare, dette misure garantiscono che, per impostazione predefinita, non siano resi accessibili dati personali a un numero indefinito di persone fisiche senza l'intervento della persona fisica.

3. Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, che comprendono, tra le altre, se del caso:

1. la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
2. la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
3. la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
4. una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

4. Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, si tiene conto in special modo dei rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

5. Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento fanno sì che chiunque agisca sotto la

loro autorità e abbia accesso a dati personali non tratti tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o degli Stati membri.

Art. 7 – Modalità di raccolta dei dati

1. I dati personali sono raccolti attraverso riprese video e captazione di immagini effettuate da sistemi di telecamere installate in luoghi pubblici ed aperti al pubblico, nonché in immobili di proprietà comunale, ubicati nel territorio di competenza.
2. Le telecamere di cui al precedente comma consentono riprese video a colori o in bianco e nero, possono essere dotate di brandeggio e di zoom ottico e sono collegate alla centrale operativa del Comando di Polizia Locale, che potrà, esclusivamente per il perseguimento dei fini istituzionali, eventualmente digitalizzare o indicizzare le immagini.
3. I segnali video delle unità di ripresa sono visionabili presso la Centrale Operativa ubicata presso il Comando di Polizia Locale, sotto la responsabilità del Designato al trattamento dei dati.
4. Le immagini videoregistrate sono conservate per il periodo indicato all'art. 6, comma 1, lett. d), nella centrale di registrazione. Al termine del periodo stabilito il sistema di videoregistrazione provvede in automatico alla loro cancellazione mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non più accessibili i dati cancellati.

Art. 8 - Utilizzo di dispositivi elettronici per la rilevazione di violazioni al Codice della Strada

1. Il trattamento dei dati personali effettuati mediante l'uso di impianti elettronici di rilevamento automatico delle violazioni delle disposizioni in materia di circolazione stradale, analogamente all'utilizzo di sistemi di videosorveglianza, costituisce trattamento di dati personali e non forma oggetto di disciplina specifica; al riguardo si applicano pertanto le disposizioni generali in tema di protezione dei dati personali e quelle del presente regolamento, salvo le seguenti ulteriori specificazioni:

- vengono raccolti solo i dati pertinenti e non eccedenti per il perseguimento delle finalità istituzionali del Titolare, fra cui la sicurezza stradale;
- modalità di accertamento delle violazioni al C.d.S.:
 1. contestazione immediata;
 2. con apparecchiature omologate per l'accertamento automatico per le violazioni (art.201 comma 1 bis lett.g bis);
 3. accertamento da remoto per mancanza di copertura assicurativa, ai sensi dell'art.193 C.d.S. previo utilizzo di apparecchiature per l'accertamento di violazioni diverse e richiesta all'utente di apposita documentazione (art.193 commi 4 ter,4 quater e quinquies).
- le risultanze fotografiche sono utilizzate per accertare violazioni alle disposizioni in materia di circolazione stradale, come previsto dall'art. 201 C.d.S e relative circolari inerenti gli accertamenti mediante dispositivi o apparati di rilevamento (circolare n.300/A/001/16/101/3/3/9 del 11/2/2016);
- l'impianto elettronico di rilevamento circoscrive la conservazione dei dati alfanumerici contenuti nelle targhe automobilistiche ai soli casi in cui risultino accertate violazioni in materia di Codice della Strada;
- le risultanze fotografiche individuano unicamente gli elementi indispensabili per la redazione del verbale di accertamento delle violazioni, secondo quanto previsto dal Codice della Strada; le stesse non vengono inviate al domicilio dell'intestatario del veicolo, ferma restando l'accessibilità da parte degli aventi diritto;
- la documentazione video-fotografica è resa disponibile a richiesta dell'intestatario del verbale, al momento dell'accesso vengono in ogni caso oscurati o resi comunque non riconoscibili persone o elementi non pertinenti alla violazione;

- le immagini vengono conservate per il periodo strettamente necessario in riferimento alla contestazione e notificazione della violazione ed alla definizione del possibile contenzioso, fatte salve eventuali esigenze di ulteriore conservazione derivanti da una specifica richiesta investigativa dell'Autorità Giudiziaria o di polizia giudiziaria;
 - le postazioni dei varchi elettronici recano l'informativa in ordine alla circostanza che viene svolta attività di registrazione di immagini e conseguente trattamento dei dati personali;
 - i dati rilevati sono accessibili anche per fini di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza.
2. Sono in ogni caso da applicare le disposizioni contenute nella "Direttiva finalizzata a garantire un'azione coordinata delle forze di polizia per la prevenzione ed il contrasto ai comportamenti che sono le principali cause di incidenti stradali" del 21/7/2017 a cura del Dipartimento Pubblica Sicurezza servizio Polizia stradale.

Art. 9 - Utilizzo di particolari sistemi mobili.

A) Body Cam e Dash Cam

1 Gli operatori di Polizia Locale e le Forze dell'ordine in servizio all'interno del territorio Comunale possono essere dotati nello svolgimento di servizi operativi e di controllo del territorio delle Body Cam (ossia sistemi di ripresa indossabili) e delle Dash Cam (telecamere a bordo veicoli di servizio) in conformità delle indicazioni dettate dal Garante della Privacy con nota 26 luglio 2016, prot. n. 49612, con cui sono state impartite le prescrizioni generali di utilizzo dei predetti dispositivi il cui trattamento dei dati è ricondotto nell'ambito del D.lgs 51/2018 trattandosi di "dati personali direttamente correlati all'esercizio dei compiti di polizia di prevenzione dei reati, di tutela all'ordine e della sicurezza pubblica, nonché di polizia giudiziaria".

Il Comando del Corpo curerà la predisposizione di uno specifico disciplinare tecnico interno, da somministrare agli operatori di Polizia Locale che saranno dotati di microcamere, con specificazione dei casi in cui le microcamere devono essere attivate, dei soggetti autorizzati a disporre l'attivazione, delle operazioni autorizzate nel caso di emergenza e di ogni altra misura organizzativa e tecnologica necessaria alla corretta e legittima gestione dei dispositivi e dei dati trattati.

2. Le videocamere e le schede di memoria di cui sono dotati i sistemi di cui al comma precedente dovranno essere contraddistinte da un numero seriale che dovrà essere annotato in apposito registro recante il giorno, l'orario, i dati indicativi del servizio e la qualifica e nominativo del dipendente che firmerà la presa in carico e la restituzione.

La scheda di memoria, all'atto della consegna ai singoli operatori, non dovrà contenere alcun dato archiviato.

Il sistema di registrazione dovrà essere attivato solo in caso di effettiva necessità, ossia nel caso di insorgenza delle situazioni descritte al comma 1.

3. Il trattamento dei dati personali effettuati con simili sistemi di ripresa deve rispettare i principi di cui all'art. 5 del GDPR e richiamati all'art. 6 del presente regolamento.

B) Telecamere modulari e riposizionabili (foto trappole).

4. L'Ufficio di Polizia Locale e le Forze dell'ordine in servizio all'interno del territorio Comunale possono dotarsi di telecamere riposizionabili, anche del tipo foto-trappola, con generazione di allarmi da remoto per il monitoraggio attivo.

5. Le modalità di impiego dei dispositivi in questione saranno disciplinate con apposito provvedimento dell'Ufficio di Polizia Locale.

6. Gli apparati di videosorveglianza modulare riposizionabili vengono installati secondo necessità, nei luoghi teatro di illeciti penali; possono essere utilizzati per accertare illeciti amministrativi, solo qualora non siano altrimenti accertabili con le ordinarie metodologie di indagine. Qualora non sussistano finalità di sicurezza o necessità di indagine previste dal D.lgs 51/2018 che esimano il

Titolare dall'obbligo di informazione, si provvederà alla previa collocazione della adeguata cartellonistica, per l'informativa agli utenti frequentatori di dette aree.

7. In ogni caso le modalità di trattamento e di conservazione dovranno rispettare quanto indicato dall'art. 6 del presente regolamento, nonché quanto disposto dalla vigente normativa.

C) Altri strumenti di videoripresa

8. L'ufficio di Polizia Locale e le Forze dell'ordine in servizio all'interno del territorio Comunale, per lo svolgimento delle attività di competenza possono dotarsi di ogni altra tecnologia di ripresa video e di captazione di immagini necessaria al raggiungimento delle finalità istituzionali.

9. In particolare può dotarsi di Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto – droni – sia per l'esecuzione di riprese ai fini di tutela della sicurezza urbana, sia per finalità di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.

10. In ogni caso, i dispositivi e il loro utilizzo devono essere conformi alla normativa vigente, con particolare riferimento alla regolamentazione adottata dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile e al Codice della Navigazione.

11. Le modalità di impiego dei dispositivi in questione saranno disciplinate con apposito provvedimento dell'Ufficio di Polizia Locale.

12. In ogni caso le modalità di trattamento e di conservazione dovranno rispettare quanto indicato dall'art. 6 del presente regolamento, nonché quanto disposto dalla vigente normativa.

Art. 10 - Diritti dell'interessato

10.1 – Diritto di accesso dell'interessato

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:

- ✓ le finalità del trattamento;
- ✓ le categorie di dati personali in questione;
- ✓ i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
- ✓ quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
- ✓ l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
- ✓ il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
- ✓ qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
- ✓ l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4 del GDPR, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.

10.2 - Diritto di rettifica

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.

10.3 – Diritto alla cancellazione

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali nei casi previsti dall'art. 17 paragrafo 1 del GDPR.

2. Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato, ai sensi del paragrafo precedente, a cancellarli, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione adotta le misure ragionevoli, anche tecniche, per informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali della richiesta dell'interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali.

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il trattamento sia necessario:

- a) per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione;
- b) per l'adempimento di un obbligo giuridico che richieda il trattamento previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
- c) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere h) e i), e dell'articolo 9, paragrafo 3 del GDPR;
- d) a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici conformemente all'articolo 89, paragrafo 1 del GDPR, nella misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1 rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento;
- e) per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

10.4 – Diritto alla limitazione di trattamento

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento nei casi previsti dall'art. 18 paragrafo 1 del GDPR. Se il trattamento è limitato tali dati personali sono trattati, salvo che per la conservazione, soltanto con il consenso dell'interessato o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un'altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante dell'Unione o di uno Stato membro. L'interessato che ha ottenuto la limitazione del trattamento è informato dal titolare del trattamento prima che detta limitazione sia revocata.

10.5 – Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento.

Il titolare del trattamento comunica a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate.

10.6 – Diritto alla portabilità dei dati

L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti come previsto dall'art. 20 del GDPR.

10.7 – Diritto di opposizione

L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f) del GDPR, compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. Il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

10.8 – Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione

L'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona.

Art. 11 – Accesso ai filmati.

1. Al di fuori dei diritti dell'interessato, di cui all'Art. 10 del presente regolamento, l'accesso ai filmati della videosorveglianza è consentito con le sole modalità previste dalla normativa vigente.
2. Ogni richiesta dovrà essere indirizzata al designato del trattamento dei dati di cui all'Art. 3 del presente regolamento.
3. Per finalità di indagine, l'Autorità Giudiziaria e la polizia giudiziaria possono acquisire copia delle riprese in formato digitale, formulando specifica richiesta scritta.
4. E' consentito solo all'Autorità Giudiziaria e alla Polizia Giudiziaria di acquisire copia delle immagini. Non è consentito fornire direttamente ai cittadini copia delle immagini.
5. Nel caso di riprese relative ad incidenti stradali, anche in assenza di lesioni alle persone, i filmati possono essere richiesti ed acquisiti dall'organo di polizia stradale che ha proceduto ai rilievi e in capo al quale è l'istruttoria relativa all'incidente.
6. Nell'ambito delle investigazioni difensive, il difensore della persona sottoposta alle indagini, a norma dell'Art. 391-quater c.p.p., può acquisire copia digitale dei filmati della videosorveglianza presentando specifica richiesta al designato del trattamento dei dati. In tal caso il difensore potrà presentare la richiesta motivata e provvedere alle spese per il rilascio di copia digitale dei filmati della videosorveglianza, riversato su apposito supporto. Salvo l'ipotesi di conservazione per diverse finalità, i dati si intendono disponibili per i normali tempi di conservazione.
7. Il cittadino vittima o testimone di reato, nelle more di formalizzare denuncia o querela presso un ufficio di polizia, può richiedere al designato del trattamento che i filmati siano conservati oltre i termini di Legge, per essere messi a disposizione dell'organo di polizia procedente. La richiesta deve comunque pervenire al Designato entro i termini di conservazione previsti. Spetterà all'organo di polizia in questione procedere a formale richiesta di acquisizione dei filmati. Tale richiesta dovrà comunque pervenire entro sessanta giorni dalla data dell'evento, decorsi i quali i dati non saranno ulteriormente conservati.
8. In ogni caso di accoglimento delle richieste di cui ai commi precedenti, l'addetto incaricato dal designato del trattamento dei dati, dovrà annotare le operazioni eseguite al fine di acquisire i filmati e riversarli su supporto digitale, con lo scopo di garantire la genuinità dei dati stessi.

Art. 12 - Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono conservati presso la centrale di registrazione individuata, alla quale può accedere il solo personale autorizzato secondo istruzioni che devono

essere impartite dal Designato al trattamento dei dati.

2. In particolare l'accesso agli ambienti in cui è ubicata una postazione di controllo è consentito solamente al personale in servizio presso il Corpo di Polizia Locale autorizzato dal Comandante e agli autorizzati. Possono essere autorizzati solo incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'Ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali, preventivamente individuato dal titolare o dal designato al trattamento.

3. Il Designato alla gestione e al trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.

4. Il Designato al trattamento designa e nomina le persone autorizzate in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza nell'ambito degli operatori di Polizia Locale.

5. Le persone autorizzate andranno nominate tra gli Ufficiali ed Agenti in possesso della qualifica di agenti di Pubblica Sicurezza in Servizio presso la Centrale Operativa e nei vari settori operativi del Corpo di Polizia Locale che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.

6. La gestione e l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza aventi per finalità di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali è riservata agli organi di Polizia Locale, aventi qualifica di Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 55 del codice di procedura penale.

7. Con l'atto di nomina, alle singole persone autorizzate saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi in base alle differenti dislocazioni territoriali degli stessi.

8. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente Regolamento.

9. Le persone autorizzate al trattamento saranno dotate di proprie credenziali di autenticazione di accesso al sistema.

10. Il sistema dovrà essere fornito di "log" di accesso, che saranno conservati per la durata di anni uno e soggetti a successiva modifica.

11. Al fine di garantire tutte le norme in materia di sicurezza del trattamento dei dati stabiliti dal Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali si applica quanto previsto dal relativo Regolamento Comunale per l'attuazione del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali

Art. 13 - Cessazione del trattamento dei dati

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento, i dati personali sono distrutti, ceduti o conservati secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e dall'art 2 del D.lgs 51/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.

Art. 14 – Tutela amministrativa e giurisdizionale

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 77 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e dagli artt. 37 e seguenti del D.lgs 51/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali

2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il Designato al trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 6.

Art. 15 – Norma di rinvio

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia al Regolamento (UE) 2016/679 e al D.Lgs. 196/2018 come modificato dal D.lgs. 101/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e al D.lgs. 51/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché ai provvedimenti generali sulla videosorveglianza approvati dall’Autorità garante per la protezione dei dati personali e alle indicazioni centrali dell’Anci e del Ministero dell’Interno.